

(N. 329)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 marzo 1949 (V. Stampato N. 352)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 MARZO 1949

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le indennità mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio normale, di cui ai numeri 1 e 2 della lettera *a*) degli articoli 1 e 2 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle *A* e *B*.

Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali di cui alla lettera *b*) dei suddetti articoli

1 e 2, sono stabilite nella misura risultante dalle annesse tabelle *C* e *D*.

#### Art. 2.

I primi due commi dell'articolo 4 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, la indennità mensile di pilotaggio nella misura di lire 4.500.

Agli allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di lire 4.500 fino alla nomina a sottotenente e lire 14.000 da tale nomina fino alla promozione a tenente ».

#### Art. 3.

L'indennità di volo di cui all'articolo 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nella misura di lire 7.500 mensili.

Per avere diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato articolo 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

#### Art. 4.

L'indennità di volo di cui all'articolo 10 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nella misura di lire 4.200 mensili.

#### Art. 5.

Le indennità di volo di cui all'articolo 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, per gli ufficiali, sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, sono stabilite nelle seguenti misure:

Ufficiali . . . . .	L. 4.200	mensili
Sottufficiali . . . . .	» 3.600	»
Primi avieri . . . . .	» 3.600	»
Avieri scelti . . . . .	» 3.000	»

Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, l'indennità di volo prevista dallo stesso articolo 11 è stabilita nella misura di re 3.000 mensili.

#### Art. 6.

La tabella di cui al 1° comma dell'articolo 12 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata, è sostituita dalla seguente:

Durata del volo	Indennità per ogni volo
Per voli di durata inferiore ad una ora	L. 400
Per voli di durata da 1 ora a 2 ore .	800
Per voli di durata da 2 ore a 3 ore .	1.200
Per voli di durata da 3 ore a 4 ore .	1.600
Per voli di durata uguale o superiore a 4 ore . . . . .	2.000

Il terzo comma dell'articolo 12 delle suddette norme è sostituito dal seguente:

« L'importo dell'indennità in oggetto non potrà essere superiore, in ogni mese, alla somma di lire 4.200 per gli ufficiali o per gli impiegati civili di grado superiore al 12° e di lire 3.600 per i sottufficiali, i graduati e militari di truppa o per gli impiegati civili fino al grado 12° incluso e per i salariati ».

#### Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, viene destinata, per l'esercizio 1948-1949, sino all'importo di lire 957 milioni, quota parte dello stanziamento del capitolo n. 92 bis « Proventi derivanti dalla organizzazione e dall'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici ».

(decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) » del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1948-1949, di cui al decreto del Ministro del tesoro 30 novembre 1948, n. 173445.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° maggio 1948.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.

TABELLA A.

MISURA INDENNITÀ  
DI AERONAVIGAZIONE NORMALE

Anni di volo	Importo mensile
1° Fino a 5 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . .	L. 14.000
2° Da 5 anni fino a 10 anni . . . . .	17.000
Da 10 anni fino a 15 anni . . . . .	20.000
Da 15 anni fino a 20 anni . . . . .	24.000
Da 20 anni fino a 25 anni . . . . .	27.000
Da 25 anni in poi . . . . .	32.000

TABELLA B.

MISURA INDENNITÀ  
DI PILOTAGGIO NORMALE

Anni di volo	Importo mensile
1° Fino a 5 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . .	L. 14.000
2° Da 5 anni fino a 10 anni . . . . .	16.000
Da 10 anni fino a 15 anni . . . . .	18.000
Da 15 anni fino a 20 anni . . . . .	20.000
Da 20 anni in poi . . . . .	22.000

TABELLA C.

MISURA INDENNITÀ DI AERONAVIGAZIONE PER SERVIZI SPECIALI

Denominazione servizio speciale	Importo mensile
Alta velocità . . . . .	L. 8.000
Alta quota . . . . .	8.000
Istruttori scuole volo senza visibilità	4.800

TABELLA D.

MISURA INDENNITÀ  
DI PILOTAGGIO PER SERVIZI SPECIALI

Denominazione servizio speciale	Importo mensile
Alta velocità . . . . .	L. 8.000
Alta quota . . . . .	8.000
Istruttori scuole volo senza visibilità	4.800

V. Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI